

Codice A1817A

D.D. 27 luglio 2017, n. 2412

Nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per mant. occupazione area a terra, darsena cop. (anche area privata), ampl. abitazione soprastante, area in acqua e spiaggia sul Lago d'Orta interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 308 del Fg. 2 del Comune di Pettenasco (NO). Richiedente: Sig. Primatesta Ezio in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della società Giardinetto S.r.l..

In data 09/06/2017 prot. n° 2770 (prot. di ricevimento n. 30098/A1817A del 26/06/2017) è pervenuta al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania tramite l'Ufficio Convenzione Lago d'Orta – Demanio Idrico Lacuale, l'istanza effettuata dal Sig. Primatesta Ezio, per il rilascio del nulla osta in sanatoria ai soli fini idraulici per il mantenimento dell'occupazione di area a terra, ampliamento e relativa darsena coperta (anche in area privata) con abitazione soprastante, nonché area in acqua libera da manufatti e spiaggia tramite barrierina in legno sul Lago d'Orta nello specchio d'acqua interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 308 del Fg. 2 del Comune di Pettenasco (NO). All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Geom. A Randetti in base ai quali è previsto il mantenimento dell'opera di che trattasi. A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, il mantenimento dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- Vista la L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- visto l'art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago d'Orta;

determina

che nulla osta, in sanatoria ai soli fini idraulici per quanto di competenza, affinché al Sig. Primatesta Ezio in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Società Giardinetto S.r.l., possa essere rilasciata l'autorizzazione per il mantenimento dell'occupazione di area a terra, ampliamento e relativa darsena coperta (anche in area privata) con abitazione soprastante, nonché area in acqua libera da manufatti e spiaggia tramite barrierina in legno sul Lago d'Orta nello specchio d'acqua interessante e antistante l'area censita al N.C.T. mapp. 308 del Fg. 2 del Comune di Pettenasco (NO). L'opera collocata nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nel disegno allegato all'istanza in questione, debitamente vistato da quest'Ufficio, viene restituito al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'opera dovrà essere mantenuta in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato, restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dall'opera stessa;
- 2) la barrierina in legno dovrà essere a quota inferiore a +1,45 m. rispetto allo zero dell'idrometro di Omegna;
- 3) il Sig. Primatesta Ezio è direttamente responsabili verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio del presente nulla osta;
- 4) il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, anche in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
- 5) Il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse e di sicurezza della navigazione senza diritto di indennizzi.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimenti del demanio pubblico conseguente all'attuazione dell'opera di che trattasi.

Il soggetto autorizzato dovrà ottenere ogni eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. - vincolo paesaggistico -, ecc.).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(ing. Giovanni ERCOLE)